

DDL Tutela Ambientale

AS 1272

(DDL di conversione del decreto-legge n. 153/2024, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico)

La nostra Associazione, Unem – Unione Energia per la Mobilità, riunisce e rappresenta le principali imprese (*v. allegato*) che operano in Italia nei settori della raffinazione, della logistica e della distribuzione di prodotti petroliferi e low carbon, con l’ambizione di rendere i nostri prodotti climaticamente neutri entro il 2050.

Ci teniamo innanzitutto a ringraziarVi per il coinvolgimento su tematiche così rilevanti e attuali, sulle quali speriamo di poter offrire un contributo propositivo, anche in considerazione del diretto interesse del settore su diverse misure presentate.

Il Disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” introduce importanti misure di sostegno e protezione ambientale, intervenendo, in particolare, su vari aspetti del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - c.d. Testo Unico Ambientale (TUA), il cui processo di riforma è stato avviato a febbraio u.s. dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica mediante l’istituzione di una Commissione di esperti.

Con riferimento alle disposizioni che intervengono sul Testo Unico Ambientale, Unem accoglie con favore diverse misure contenute nel DDL e, in particolare, quelle afferenti a:

Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e a autorizzazioni ambientali (art. 1)

Tra queste, si segnalano le norme di semplificazione che attribuiscono la **priorità** ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di carbonizzazione previsti dal PNIEC o considerati rilevanti ai fini dell’attuazione degli investimenti PNRR (di modifica dell’art. 8 del D.Lgs. 152/06), escludendo la valutazione di impatto ambientale (VIA) per talune tipologie di impianti, opere e infrastrutture e prevedendo una accelerazione dei tempi per la conclusione dei procedimenti di VIA, laddove applicabili. Ulteriori aspetti significativi disciplinati dall’articolo 1 riguardano la verifica di assoggettabilità a VIA (Art. 19 del d.lgs. n. 152 del 2006 – c.d. TUA), nonché, in tema di procedure autorizzative ambientali, le competenze attribuite alla **Commissione VIA-VAS** e alla **Commissione PNIEC-PNRR**.

Misure urgenti per la gestione della crisi idrica (art. 3)

Si tratta di disposizioni apprezzabili nel loro complesso per contenuto e finalità.

Con riferimento alla gestione della **crisi idrica**, si propone di:

- **integrare l’articolo 3 con la proroga delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 39/2023**, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo DPR, al fine di intervenire su

una situazione di incertezza normativa che si verrebbe a creare a partire dal primo gennaio 2025.

Difatti, ad oggi, l'**uso irriguo delle acque reflue industriali affinate** e il rilascio delle relative autorizzazioni, è disciplinato dall'art. 7 del D.L. 39/2023, le cui disposizioni saranno efficaci fino al 31.12.2024, nonostante non sia ancora stato emanato l'atteso DPR che dovrebbe rivedere la disciplina. Di conseguenza, in assenza di una proroga, dopo tale data si verrebbe a generare un blocco delle attività ed una grave situazione di incertezza.

Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare (art. 4)

Tra queste, è opportuno menzionare l'istituzione del **Nucleo end of waste (New)**, finalizzato a garantire un supporto qualificato alle attività istruttorie relative all'adozione di decreti *ad hoc* per specifiche tipologie di rifiuto (art. 184-ter, comma 2).

Si suggerisce, inoltre, di **integrare la disciplina** prevedendo:

- l'assimilazione dei **rifiuti trasportati per via marittima, inclusi quelli prodotti da piattaforme offshore, alle merci e, parallelamente, l'assimilazione dei rifiuti pericolosi alle merci pericolose. Ciò per coerenza con le disposizioni della Convenzione di Marpol (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi)** volta a garantire la sicurezza del trasporto di tutte le merci, incluse quelle pericolose, e che annovera tra tali merci anche i rifiuti trasportati da un luogo all'altro per via marittima.

La gestione dei rifiuti pericolosi, come merci pericolose, è regolata anche dall'IMDG (International Maritime Dangerous Goods), un codice di sicurezza riconosciuto internazionalmente per tali trasporti. Le navi destinate ad operare nel commercio possono trasportare come merci anche i rifiuti e devono disporre di un certificato di classe rilasciato periodicamente da una società di classificazione riconosciuta a livello internazionale. Tali tipologie di controlli, così come le convenzioni internazionali, assicurano la sicurezza del trasporto di merci e di rifiuti come merci a livello internazionale. Pertanto, disporre eventuali ulteriori regimi autorizzativi/iscrizioni risulterebbe un mero adempimento formale che non andrebbe ad aumentare la sicurezza del trasporto, ma finirebbe per gravare sulla competitività delle imprese del sistema italiano, soggette a obblighi più stringenti rispetto a quelle europee, e rischierebbe di relegare il nostro sistema produttivo fuori delle rotte di approvvigionamento di tipologie di rifiuti che per il nostro Paese costituiscono materia prima di produzioni circolari.

- un comma specifico dedicato ai **biocarburanti** che, per loro stessa natura, si configurano come prodotti sostenibili in grado di contribuire fattivamente al processo di decarbonizzazione ottenuti tramite processi circolari. In particolare, la proposta è volta ad **eliminare ingiustificate restrizioni, introdotte a livello nazionale, riferite all'utilizzo di alcune materie prime per la produzione di biocarburanti** (si veda l'art.

40, comma 1, lett. c), del d.lgs. 199/2021), come gli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (**PFAD**); restrizioni non previste dalla pertinente legislazione europea.

La possibilità di avvalersi del più ampio numero di **feedstock sostenibili** disponibile per la formulazione di biocarburanti è un prerequisito essenziale per il raggiungimento degli obiettivi del pacchetto Fit for 55, soprattutto in considerazione del ruolo cruciale che sono chiamati a svolgere per decarbonizzare il settore dei trasporti (in particolare quello pesante, marittimo e aereo), ma necessario altresì per adempiere agli obblighi di miscelazione di biocarburanti nei prodotti per i trasporti, destinati ad aumentare sulla base del PNIEC dall'attuale poco più del 10% di energia a valori superiori al 30% nel 2030.

Al contempo, al medesimo articolo 40, comma 1, lett. c), del d.lgs. 199/2021, si propone di sopprimere il richiamo ai “fasci di frutti di olio di palma vuoti”, essendo una fattispecie inesistente nella realtà operativa che però rischia di ingenerare confusione con i “**fasci di frutti di palma vuoti**”, che invece sono annoverati nell'Allegato IX, parte A, del testo consolidato della Direttiva RED, come materie prime avanzate per la produzione di biocarburanti avanzati, il cui utilizzo va stimolato e non vietato.

Misure urgenti in materia di bonifica (art. 6)

L'art. 6 del DDL interessa il tema delle **bonifiche** e, più in particolare, il **Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani**, nel quale vengono fissate specifiche puntuali in relazione alle procedure operative e amministrative.

In merito, si propone di:

- **eliminare i limiti tabellari relativi ai solfati, al ferro (Fe) e al manganese (Mn)** previsti dalla “Tabella 2. Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee” di cui all'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del TUA, in quanto sono generalmente ubiquitari e presenti nel fondo naturale,
- **estendere le casistiche ammesse al procedimento di cui all'art. 242-ter anche ai progetti di sviluppo dell'economia circolare e della bioeconomia, in linea con la Strategia nazionale per l'economia circolare (SEC) e con la Strategia nazionale per la bioeconomia (BIT II)**, purché non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica. Ciò al fine di stimolare il riutilizzo dei siti oggetto di bonifica per la realizzazione di investimenti funzionali al processo di decarbonizzazione, limitando il consumo di suolo e favorendo l'attuazione degli investimenti previsti.

Con l'occasione, vorremmo esprimere un plauso su altre disposizioni contenute nel DDL, quali le misure volte a:

- la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della **realizzazione degli interventi infrastrutturali (art. 5)**;
- il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di **difesa del suolo (art. 8)**,



- la programmazione e il finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto al **dissesto idrogeologico (art. 9)**.

Nel ringraziarVi per l'attenzione e con l'auspicio di aver fornito un utile contributo ai Vostri lavori, salutiamo cordialmente.